



Università  
degli Studi di  
Messina



Comune di Milazzo  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA  
6° Settore - 1° Servizio –Servizi Sociali /Pubblica istruzione

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

### E

**Il Comune di Milazzo** con sede e domicilio fiscale in Milazzo (ME) via Francesco Crispi n.1, Partita IVA: 00226540839 - Codice Fiscale: 00226540839, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro- tempore*, dott. Giuseppe Midili,

PEC [protocollogenerale@comune.milazzo.me.it](mailto:protocollogenerale@comune.milazzo.me.it) di seguito denominato “ENTE” o “COMUNE”

### E

**L'Università degli Studi di Messina**, con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, Partita IVA 00724160833, Codice Fiscale 800004070837, in persona di Giovanna Spatari, nella sua qualità di Rettore, domiciliata per la carica presso il citato Ateneo, E-MAIL: [rettorato@unime.it](mailto:rettorato@unime.it), PEC [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it) nel seguito denominata “UNIVERSITA” o “ATENEO”,

### PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) “organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;
- l'Università persegue una terza missione (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca sia culturale e sociale per generare un impatto positivo sulla società contribuendo allo sviluppo del territorio valorizzandone il patrimonio, proponendo nuove tecnologie, nuove conoscenze, attraendo nuovi talenti, stimolando una maggiore vivacità culturale;
- nel contesto della terza missione uno dei compiti fondamentali dell'università è il

- consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio (entrando in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- in quest'ottica, l'Università, quale Istituzione altamente qualificata nella ricerca scientifica e tecnologica e nell'alta formazione, intende promuovere ogni iniziativa utile per operare in sinergia, anche per il tramite dei propri Dipartimenti, con gli Enti del territorio, al fine di contribuire attivamente al processo di crescita reciproca, tramite l'alta qualificazione delle conoscenze;
  - l'Università possiede laboratori che si pongono all'avanguardia in tutti i settori, ed è interessata a partecipare a iniziative e progetti di ricerca per stimolare l'innovazione nel rispetto delle attività sostenibili e implementare le ricadute economiche e sociali sul territorio;
  - l'Università organizza e promuove attività di divulgazione scientifica e culturale attraverso l'organizzazione di eventi, congressi, corsi rivolti anche alle scuole del territorio e alla società, attraverso la Mission della Terza Missione;
  - Il Comune insiste su un territorio a vocazione agricola, turistica, storica e industriale. E' sede di un'area marina protetta in Consorzio con l'Ateneo. All'interno del Comune ricadono borghi marinari e storici, tra i quali il Borgo di Vaccarella, il Borgo Antico e la Cittadella Fortificata.
  - L'Ente opera al fine di stimolare e promuovere attività finalizzate alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, preservare e valorizzare le risorse e garantire, sulla base dei principi di economia circolare, della transizione ecologica, della rigenerazione urbana e della salvaguardia della biodiversità per generare una crescita e uno sviluppo virtuoso, graduale e sostenibile, in un'ottica di networking e di condivisione delle risorse e le istituzioni del territorio;
  - L'Ente ha già stipulato, nel mese di luglio 2023 una convenzione per attività di interesse comune nei settori della ricerca scientifica con il Dipartimento Chibiofaram finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente;

- L' Ente ha interesse a realizzare una collaborazione con l'Ateneo e con i Dipartimenti interessati al fine di avviare attività di collaborazione in ambito scientifico e culturale, implementare le conoscenze tecnico-scientifiche negli ambiti di reciproco interesse e competenze, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse;
- le attività previste dal presente accordo rientrano tra le attività istituzionali delle parti.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formative per la valorizzazione del territorio in collaborazione tra l'Ateneo e l'Ente.

Gli obiettivi e le aree di intervento oggetto del presente Accordo sono finalizzati a:

- a) valorizzare le risorse ambientali, storiche e produttive del territorio, migliorare la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, socioculturali, economiche e turistiche;
- b) promuovere l'educazione ambientale, nel rispetto dei principi della sostenibilità e degli obiettivi comunitari e internazionali;
- c) valorizzare i settori agroalimentare, vivaistico, didattico-educativo e produttivo dei siti e la diffusione delle conoscenze delle risorse, anche attraverso la realizzazione di attività formative e/o divulgative;
- c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, dei beni culturali al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- d) valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile;

Gli impegni assunti da ciascuna delle Parti consisteranno in attività di ricerca, innovazione, sviluppo e sperimentazione, e tutte le altre attività ritenute efficaci dalle parti per raggiungere gli scopi e i risultati di natura scientifica, storico/culturale, tecnologica e imprenditoriale,

includendo la possibilità di individuare sovvenzioni pubbliche e private che possano favorire l'attuazione dei progetti e programmi concordati tra le Parti.

Le Parti potranno utilizzare reciprocamente i rispettivi loghi e marchi, esclusivamente con lo scopo di dare visibilità al rapporto di collaborazione e/o a singole iniziative / progetti / programmi che coinvolgano entrambe le Parti.

Le Parti si fanno carico di coinvolgere i Dipartimenti dell'Università di Messina ritenuti funzionali al raggiungimento dei risultati previsti, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Scienze Chimiche, Biologiche Farmaceutiche e Ambientali (CHIBIOFARAM), di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (BIOMORF), Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM), di Economia, di Ingegneria e di Scienze Veterinarie.

#### **Art. 2 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno specifiche convenzioni attuative al fine di disciplinare, tra l'altro, la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali, le attività oggetto della collaborazione scientifica, nonché gli impegni delle parti.

Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari e, di volta in volta, le suddette convenzioni stabiliranno i reciproci impegni.

L'Ateneo indica quale proprio responsabile dell'accordo la Prof.ssa Ivana Lidia Bonaccorsi; l'Ente indica quale proprio responsabile dell'accordo il dott. Domenico Lombardo.

I referenti individuati all'interno del presente accordo definiranno di volta in volta le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle attività scientifiche. L'eventuale sostituzione del/i responsabile/i dell'accordo di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

#### **Art. 3 - Personale impegnato nelle attività, accesso alle strutture e obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008**

Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta e nell'osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto dell' Ente quanto dell'Università e dei Dipartimenti interessati.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nella disponibilità delle Parti.

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale dell'Università così come quello dell'Ente che, in ragione dell'attività specificamente svolta rispettivamente presso le strutture delle parti, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale di una delle due si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art.4 del D. Lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale dell'Università/Dipartimento, nonché il personale dell'Ente, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

#### **Art. 4 – Durata**

Il presente accordo ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima *firma* ed è escluso il tacito rinnovo. Alla scadenza l'accordo potrà essere rinnovato con le medesime modalità previste per la stipula.

#### **Art. 5 – Facoltà di recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di accordo già eseguita. L'accordo si risolverà in ogni caso automaticamente nel caso in cui l'attuazione dello stesso diventi o risulti impossibile.

#### **Art. 6 – Risultati**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno realizzate previa intesa tra le Parti ed esplicitando che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente accordo.

Con appositi accordi successivi, stante il riconoscimento del diritto di autore, potranno essere disciplinati gli eventuali aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale e/o le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati.

#### **Art. 7 – Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali**

L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

#### **Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale e pubblicazioni**

Qualora, dall'esecuzione della prestazione oggetto del presente atto, derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, il regime della proprietà intellettuale o industriale è regolato nel modo seguente: la proprietà sarà congiunta e gli eventuali diritti suddivisi in parti uguali. I diritti morali relativi ai predetti risultati spettano a chi ha realizzato l'innovazione.

### **Art.9 - Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

### **Art.10 – Riservatezza**

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle altre Parti per fini diversi da quanto previsto dal presente atto.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le parti prendono altresì atto dei

diritti a loro riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto del regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

#### **Art. 12 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il Foro di Messina.

#### **Art. 13 – Registrazione, Bollo e Sottoscrizione**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Accordo è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010. L'Accordo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Per l'Università degli Studi di Messina  
La Rettrice  
(Prof.ssa Giovanna Spatari)

Per il Comune di Milazzo  
il Sindaco  
(Dott. Giuseppe Midili)